

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 267 del 01.03.2023

Estensore: Masetti

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – ACEA ATO S.P.A. – OMESSA LETTURA PERIODICA DEL CONTATORE – DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI NELLE VARIE FASCE TARIFFARIE

L'omessa lettura periodica del contatore, almeno due volte l'anno, da parte del gestore del servizio idrico, non è circostanza di per sé idonea a far ritenere inesigibile il credito emergente dal conguaglio effettuato, tramite letture sia pur tardivamente eseguite, dopo una serie di stime presunte, ancor più tenuto conto del fatto che la lettura del contatore da parte degli incaricati del gestore non esaurisce le possibilità di rilevazione diretta dei consumi, potendo questi ultimi essere rilevati periodicamente dallo stesso utente e comunicati anche per via telefonica al gestore.

Dalla mancanza delle due letture annue e dall'utilizzo del metodo di redistribuzione del consumo globale in proporzione ai giorni a cui il conguaglio si riferisce, non deriva necessariamente una sovrastima dei consumi. Spetta infatti alla parte fornire elementi più specifici al riguardo, dimostrando ad esempio la variabilità, nel corso degli anni, dei consumi della propria utenza e l'esistenza dei maggiori consumi negli anni in cui le tariffe legate alle varie fasce erano più basse, in quanto, in difetto, il calcolo operato secondo il metodo c.d. "*pro-die*" potrebbe anzi risolversi in un vantaggio per l'utente.